
Funzioni, attribuzioni, compiti

Quando maturò la decisione di costituire il Corpo dei tecnici per l'Aeronautica venne naturale di affidare ad esso i compiti che erano propri della Direzione Tecnica d'Aviazione, l'Ente che fino alla costituzione dell'Intendenza per l'Aeronautica aveva curato, nell'organizzazione dell'Esercito, i problemi connessi con gli aeromobili.

Riferisce la circolare n. 416 del Giornale Militare del 1921 (137): "Le attribuzioni ed i compiti essenziali della D.T.A. sono i seguenti:

a) concorrere negli studi dei programmi di costruzioni di aviazione e di costituzione di dotazioni di materiali di ricambio e di riserva per gli Enti di impiego;

b) condurre le trattative con le industrie per provviste, riparazioni, modificazioni di apparecchi, motori, eliche, parti di ricambio, accessori vari e materiale speciale di aviazione; stipulare i necessari contratti e convenzioni per le relative forniture; esercitare la sorveglianza tecnica sulle ditte durante il corso delle lavorazioni, eseguire i collaudi liquidare amministrativamente i contratti e convenzioni;

c) curare la provvista, conservazione e gestione di quei materiali speciali d'aviazione che sarà indispensabile fornire alle industrie per le lavorazioni di cui al comma b) e provvedere alla gestione dei materiali speciali forniti dalle industrie secondo quanto è detto al comma precedente, nonché alla loro ripartizione agli Enti d'impiego;

d) esercitare il controllo tecnico sui materiali di volo e sulle dotazioni in distribuzione agli Enti d'impiego;

e) provvedere all'organizzazione della mobilitazione industriale aviatoria, alla tenuta degli inventari e alla statistica dei materiali tutti di aviazione;

f) organizzare d'intesa anche con gli Enti d'impiego i lavori di disfacimento e alienazione dei materiali fuori uso e il recupero delle parti e dei materiali ancora utilizzabili;

g) concorrere, d'intesa con l'Istituto Sperimentale, nella redazione delle istruzioni per l'impiego dei materiali di volo.

Era scontato, quindi, che l'atto costitutivo del G.A. stabilisse che il Corpo: "esercita tutte le funzioni tecniche, direttive, ispettive e sperimentali inerenti a:

- progetto;
- costruzione;
- allestimento;
- collaudo;
- approvvigionamento;
- attrezzamento;
- armamento;
- manutenzione del materiale aeromobile, mobile ed immobile dell'Aeronautica;

— disimpegna inoltre il servizio aerologico e delle comunicazioni, ed ogni altro servizio scientifico e tecnico inerente all'impiego dell'aeromobile ...".

Trascorso appena un biennio dalla sua nascita i compiti del Genio Aeronautico venivano rivisti nell'ambito di tutto l'ordinamento (47) dell'Aeronautica, il cui art. 32 così afferma: "Il Corpo del Genio Aeronautico esercita funzioni tecniche inerenti:

- al progetto;
- alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento;
- all'armamento;
- al collaudo e alla manutenzione del materiale aeromobile, degli automezzi e degli immobili della R. Aeronautica;
- esercita vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'Aviazione Civile;
- disimpegna servizi:
 - elettrici;
 - radioelettrici e radioaerologici;
 - ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili".

Trascorsi poco meno di sei anni dal primo rimaneggiamento, nel "Nuovo Ordinamento della R. Aeronautica" (60) del 1931 si legge: "Art. 18 - Il Corpo del Genio Aeronautico è costituito dagli Ufficiali del G.A. ed esercita funzioni tecniche inerenti:

- al progetto;
- alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento;
- all'armamento;
- al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli immobili militari e l'eventuale vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'Aviazione Civile".

L'ultima legge, in ordine di tempo, che ha definito i compiti del Genio Aeronautico, senza subire variazioni fino ad oggi, (infatti le successive modificazioni hanno lasciato inalterate le parti riguardanti il Genio) è quella del 1937 (68) il cui articolo 20 così prescrive: "Il Corpo del Genio Aeronautico è costituito dagli Ufficiali del G.A. ed esercita funzioni tecniche inerenti:

- alla progettazione;
- alla costruzione;
- all'allestimento ed all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie - in essi compresi gli immobili della R. Aeronautica - nonché
- al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili della R. Aeronautica.

Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'Aviazione Civile".

L'unica parte oggi decaduta, di quest'ultimo testo, è quella riguardante la vigilanza sul materiale dell'Aviazione Civile, la cui competenza è passata al Ministero dei Trasporti con la Legge 30 gennaio '63, n. 141.

Tutte e quattro le normative (33), (47), (60) e (68) citate definiscono concordemente i compiti del Genio Aeronautico come "Esercizio di funzioni", ma, mentre l'atto costitutivo (33) attribuisce al Corpo "tutte le funzioni", le tre leggi sull'ordinamento dell'Aeronautica accennano genericamente a "funzioni" che quindi potranno, a seconda dello "spazio" attribuito ai ruoli dell'Arma ed agli altri Corpi, essere tutte o meno che tutte.

Ma quali sono, tante o poche che siano, le funzioni da esercitare?

L'atto costitutivo parla di "funzioni tecniche, direttive, ispettive e sperimentali", mentre le tre leggi ordinarie parlano genericamente di "funzioni tecniche".

E le altre tre? Sono forse decadute?

No, di certo!

Infatti non si può esercitare una funzione senza tenere debito conto dell'ambiente in cui si opera.

Il Genio Aeronautico opera in ambiente militare quindi un Ufficiale del G.A. non può essere semplicemente "ingegnere" o "chimico" o "perito elettrotecnico" (e così via per tutte le specialità e categorie del G.A.) ma deve essere un "ingegnere militare", un "chimico militare" ecc., perfettamente inserito nella gerarchia militare con diritti e doveri, pena l'affievolirsi fino a scomparire, della funzione "direttiva e ispettiva", come nel caso dell'emanazione degli ordini e del controllo della loro esecuzione.

Questo avere indugiato su "l'esercizio di funzioni tecniche" è la necessaria premessa all'individuazione delle operazioni e dei materiali sui quali esercitare dette funzioni.

Per ciò che riguarda l'elenco delle "operazioni" previste dagli atti legislativi, eccone un quadro sinottico:

Decreto 31 luglio '23 (33)	Decreto 4 maggio '25 (47)	Legge 6 gennaio '31 (60)	Decreto 22 febbraio '37 (68)
Progetto	come in (33)	come in (33)	progettazione
Costruzione	Sorveglianza sulla costruzione e allestimento	come in (47)	come in (33)
Allestimento		come in (47)	come in (33)
Collaudo	come in (33)	come in (33)	come in (33)
Approvvig.(to)	—	—	—
Attrezzamento	—	—	—
Armamento	come in (33)	come in (33)	come in (33)
Manutenzione	come in (33)	come in (33)	come in (33)

Il quadro è rimasto quindi quasi inalterato, salvo sfumature, per tutte le voci, meno l'approvvigionamento e l'attrezzamento.

La scomparsa del termine "attrezzamento" sarà dovuto all'essere apparso pleonastico, come infatti lo è, ai legislatori successivi al 1923, in quanto insito nelle altre operazioni dell'elenco.

Quello la cui scomparsa potrebbe apparire di fondamentale importanza è l'approvvigionamento, ma esso rientra, indirettamente quando viene citato fra i compiti egli Enti al cui funzionamento presiede il G.A., circoscrivendo quindi indirettamente la tipologia dei materiali.

A proposito di questi, il decreto del 31 luglio '23 (33) parla di materiale "aeromobile, mobile ed immobile dell'Aeronautica", le due leggi successive (47) e (60) evolvono la terminologia ed infine la quarta (68) giunge alla definizione: "materiali aeronautici di qualsiasi specie — in essi compresi gli immobili dell'Aeronautica".

Tutta la materia dei compiti sembrerebbe a questo punto chiara e definita. Invece qualcosa muta nei "servizi".

Il Decreto costitutivo aveva affidato al Genio Aeronautico il disimpegno:

- del servizio aerologico e delle comunicazioni;
- ed ogni altro servizio scientifico e tecnico inerente all'impiego degli aeromobili.

La legge del 1925 (47) toglie il servizio "scientifico" ma aggiunge quello "elettrico".

Le leggi del '31 (60) e del '37 (68) restringeranno il disimpegno dei servizi solo a quello "tecnico inerente all'impiego degli aeromobili".

È scomparso così il "disimpegno" dei servizi elettrici, radio ed aerologici, perchè progressivamente è passato all'Arma Aeronautica, pur questa continuando ad avvalersi, non intendendo rinunciare alla loro professionalità, degli uomini del G.A.

Questi ed altri ridimensionamenti fanno eco alla meditata, progressiva genericità dei testi legislativi.

Dal dettaglio, talvolta rasente la pedanteria, del Decreto Commissariale di costituzione del Corpo si è approdati alla vaga genericità dell'ultimo ordinamento.

Non è da escludere che il legislatore abbia rinunciato ad elencare tutta la possibile casistica per non ipotecare i futuri sviluppi nell'impiego del G.A.

In vero, quanto sia arduo descrivere in poche decine di righe quali siano i compiti e le attività degli Ufficiali del G.A. lo prova il fatto che, nel 1953, in un opuscolo (*) illustrativo del bando di concorso per l'arruolamento in S.P.E. di Tenenti del G.A.r.i. (concorso al quale ha partecipato l'autore di queste note) si può leggere: "Funzioni ed attribuzioni del Corpo del G.A.".

Ingegneri Aeronautici

Gli Ingegneri Aeronautici svolgono la loro attività nel campo dei velivoli, dei motori d'aviazione, degli strumenti e delle installazioni di bordo (escluse quelle d'armamento e radio).

I compiti affidati loro comprendono lo studio e la progettazione dei velivoli, dei motori e le loro parti, l'esame dei progetti di prototipi realizzati presso gli uffici tecnici delle Ditte Aeronautiche, il controllo tecnico delle costruzioni sperimentali e di serie, l'esecuzione delle prove di robustezza dei velivoli, l'omologazione del materiale di volo, il controllo delle revisioni presso Ditte e la direzione dei lavori di revisione e di riparazione presso le Officine dell'A.M., la direzione dei servizi tecnici presso Reparti per la manutenzione e l'efficienza del materiale di volo, l'insegnamento di materie aeronautiche.

Ingegneri Edili

Gli Ingegneri Edili vengono assegnati al Servizio Demanio Aeronautico per lo svolgimento delle seguenti attività:

(*) Aeronautica Militare — Concorso per Ufficiali in S.P.E., Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri D.M. 8 ottobre 1953. (Stabilimento Fotomeccanico — 10.1953)

— ricerche dei terreni adatti alla costruzione dei campi d'aviazione ed impianti vari aeronautici ...

— studio e progettazione degli impianti di carattere speciale aeronautico ...

— perizie relative all'occupazione ed all'esproprio degli immobili e definizione delle relative pratiche tecnico-amministrative ... oltre i suddetti compiti di carattere strettamente tecnico, gli Ufficiali del G.A.r.i. — edili — hanno l'incarico della compilazione dei capitoli d'appalto delle relative opere, e, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, la Direzione dei lavori, la contabilizzazione ed il controllo delle varie opere.

Ingegneri Radio-elettricisti

Gli Ingegneri Radio-elettricisti svolgono la loro attività nel campo delle telecomunicazioni (impianti radio, reti telegrafiche a filo, ponti radio) e dell'assistenza al volo (servizi meteo, assistenza e guida radio agli apparecchi in volo e all'atterraggio, con o senza visibilità).

Agli Ufficiali radioelettricisti sono affidati compiti relativi allo studio del materiale radio, al controllo della costruzione di tale materiale presso l'industria nazionale, alla realizzazione delle reti radio e a filo, all'esercizio e manutenzione degli impianti radioelettrici relativi ai collegamenti e all'assistenza alla navigazione aerea, alla revisione, riparazione e trasformazione del materiale radio presso i laboratori dell'Aeronautica Militare, alla determinazione delle caratteristiche degli apparati radio di bordo (trasmettitori, ricevitori, radar, radioaltimetri ecc.), all'insegnamento di materie aeronautiche.

Ingegneri di armamento

Gli Ingegneri d'armamento svolgono la loro attività nel campo dell'armamento aereo che costituisce l'elemento basilare di cui si avvale l'Aeronautica Militare per rispondere ai compiti di offesa e difesa che vengono ad essa affidati.

Ad essi vengono pertanto affidati i seguenti compiti:

— esecuzione di progetti e sperimentazione di tutte le armi ad impiego aereo, in particolare armi automatiche, armi autopropulse ed installazione di esse sui velivoli;

— aggiornamento continuo su i più moderni sistemi di offesa e di difesa impiegati dalle varie aeronautiche militari;

— studio ed organizzazione dei cicli di produzione delle armi ed installazioni relative, sorveglianza tecnica e collaudo di tale materiale durante le lavorazioni effettuate presso Ditte e controllo in volo del suo comportamento;

— assistenza ai reparti di volo per tutto quanto riguarda il montaggio, l'impiego e la riparazione dei materiali d'armamento.

Ingegneri Chimici

Gli Ingegneri chimici svolgono la loro attività particolarmente nel campo della tecnologia dei materiali impiegati per le costruzioni aeronautiche e della chimica.

Gli Ufficiali chimici vengono particolarmente specializzati per l'esame analitico e tecnologico dei materiali e particolarmente di tutti i prodotti metallurgici, dagli acciai comuni e speciali alle leghe leggere, bronzi comuni e speciali, metalli antifrizione ecc.; i mezzi di indagine a disposizione sono fra i più moderni e completi.

Anche la chimica e particolarmente la chimica organica forma oggetto di una complessa attività che si svolge prevalentemente nel campo delle vernici e dei carburanti. Infine agli Ufficiali chimici vengono affidati anche compiti nel settore della fisica, della fotografia, della cinematografia, strumenti ed installazioni di bordo”.

Geofisici

I geofisici svolgono la loro attività nel campo della meteorologia. Per assolvere i loro compiti essi si avvalgono di una vasta rete di Osservatori Meteorologici e di Stazioni per sondaggi dell'atmosfera con aeroplani, con palloni sonda, organizzata su di un piano internazionale.

L'attività degli Ufficiali geofisici è al tempo stesso di carattere tecnico e scientifico. L'analisi e la prognosi meteorologica chiedono infatti, non solo l'applicazione di leggi già note, ma anche continue indagini teoriche, statistiche e sperimentali tendenti a meglio e più prudentemente individuare i fattori fisici che intervengono nei complessi e mutevoli fenomeni atmosferici.”

Se il candidato avesse voluto farsi un'idea sul futuro che l'attendeva, pur senza pretendere di trovare nell'opuscolo il “mansionario” completo degli Ufficiali del Genio Aeronautico, avrebbe potuto tirare l'errata conclusione che l'insegnamento era riservato agli “aeronautici” e “radio-elettricisti”; solo gli ingegneri di “armamento” sarebbero stati aggiornati sulle tecniche moderne, mentre solo gli “edili” ed i “radio-elettricisti” avrebbero redatto i capitoli tecnici che fissano le caratteristiche dei materiali; gli edili avrebbero studiato e progettato solo gli impianti di carattere speciale aeronautico e non anche gli immobili di tipo tradizionale, inoltre la Direzione dei lavori non era compresa tra i compiti di carattere “strettamente tecnico”!

Tanto per citare alcune delle “perle” che infiorano l'opuscolo in questione, che però ha il merito di essere l'unica descrizione abbastanza completa delle mansioni del G.A.r.i.

In conclusione, fra leggi, decreti ed opuscoli, che hanno l'aria di volersi chiarificare l'un l'altro, par di notare uno sforzo di volere inventare gli ovvi compiti degli ingegneri e dei periti.

Altre amministrazioni statali come quella dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e delle Manifatture Tabacchi, solo per citare alcune, hanno i propri ingegneri ed i propri periti nelle aree tecniche della loro organizzazione ed in queste aree essi svolgono attività professionali in conformità alle leggi dello Stato, con specifiche attribuzioni e responsabilità, sulla quale responsabilità ha posto l'accento la riforma del pubblico impiego del 1972 (152).

Un implicito richiamo alle responsabilità sono, di fatto, le sottoscrizioni delle dichiarazioni di collaudo, di accettazione o di pronto all'impiego compiute dagli Ufficiali del G.A. in servizio sia presso i Reparti tecnici dell'Aeronautica Militare che presso gli Enti territoriali e periferici (e talvolta quelli centrali della Difesa) in materia di produzione o manutenzione o approvvigionamento di aeromobili o di altri manufatti.

Vi è infine, anche se non ultima, la rilevanza degli atti fondamentali degli ingegneri del G.A.r.i. nei riguardi di terzi, estranei all'amministrazione della Difesa, per cui sin dal 1935, legiferando sul reclutamento (90), si è voluto precisare che gli Ufficiali in S.P.E. devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.